

**ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 2930/1987**

**STATUTO**

**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**"ISOLA CATANIA IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

**Titolo I**

**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Articolo 1**

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata **"ISOLA CATANIA IMPRESA SOCIALE S.R.L."** è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 la società deve far uso dell'indicazione di "impresa sociale" negli atti e nella corrispondenza.

**Articolo 2**

2.1. La Società ha sede in Catania.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di indirizzo di posta elettronica.

**Articolo 3**

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 4**

4.1. La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e i principi guida della sostenibilità nelle strategie, nei processi e nella governance, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alle lettere d), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), v) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto:

- La riqualificazione, gestione e valorizzazione di beni e spazi storici, pubblici e privati, scarsamente utilizzati e più in generale del patrimonio culturale, anche ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di generare impatti positivi di rilevante interesse pubblico per le comunità e i territori di riferimento, ovvero Catania, la Sicilia e il Sud Italia, a partire dagli spazi oggetto degli

investimenti e delle attività dell'impresa facenti parte di Palazzo Biscari, bene storico e sito culturale patrimonio mondiale UNESCO;

- La progettazione e gestione di spazi polifunzionali dalla vocazione interdisciplinare e politecnica al fine di renderli accessibili per la realizzazione e lo sviluppo, anche in condivisione, di attività che riguardano il lavoro, la formazione, l'innovazione e la cultura, come ad esempio coworking, affitto di postazioni o uffici, affitto di sale riunioni e sale eventi, servizi di reception, domiciliazione e, più in generale, l'abilitazione degli spazi di diretta gestione dell'impresa o messi a disposizione dai propri partner, attraverso risorse umane qualificate, tecnologia, piattaforme digitali, dispositivi, attrezzature e arredi;

- L'attivazione e gestione di community, partnership, membership con destinatari locali e non, con particolare riferimento ai nomadi digitali e al south working, per favorire e stimolare attività di networking, business e job matching, open-innovation, di formazione e culturali, anche attraverso piattaforme, software dedicati, format e processi con la finalità di incentivare, promuovere e diffondere la cultura sull'impatto sociale e la sostenibilità, l'innovazione e l'imprenditorialità, l'inclusione e l'integrazione, la cittadinanza attiva e il volontariato, secondo i principi degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, ONU SDGs), in particolare degli obiettivi 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13 e 17.

- L'organizzazione e gestione di progetti e attività culturali, artistiche, creative e ricreative, con particolare riferimento a quelle di interesse sociale, tra cui eventi, workshop, talk, mostre, esposizioni, laboratori, concerti, proiezioni, performance, fiere, festival e incluse anche attività formative, educative, editoriali e digitali per raggiungere gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall'impresa, finanziate con modelli commerciali o da soggetti pubblici e privati;

- Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e le attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, alla promozione dell'educazione imprenditoriale, finanziaria, digitale, sulla sostenibilità ambientale e l'impatto sociale, avente come destinatari preferenziali giovani, studenti, NEET, donne, migranti, richiedenti asilo, rifugiati, detenuti ed ex detenuti e senza alcun tipo di discriminazione;

- Supporto all'emersione di idee e progetti, alla creazione d'impresa e startup innovative, alla promozione dell'imprenditorialità digitale, sociale e delle industrie culturali e creative attraverso programmi e format di open-innovation come accelerazione, incubazione, mentorship, bootcamp, hackathon, laboratori e attività di consulenza specialistica su tutte le fasi della vita dell'impresa tra cui modelli di business, marketing, comunicazione, commerciale, gestione delle risorse umane e fundraising con il principale fine di favorire processi e progetti di innovazione sociale a base culturale e la nascita di nuove imprese finalizzate alla creazione di opportunità lavorative;

- Attività di ricerca, promozione, ideazione, progettazione e consulenza per l'accesso a finanziamenti, bandi, grant, concorsi e contributi promossi a livello comunale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, da enti, istituzioni, fondazioni di natura pubblica e privata, in qualità di capofila o di soggetto partner, sia in forma autonoma che associata, attraverso la presentazione di proposte progettuali o domande, nonché il coordinamento, la gestione e la rendicontazione delle stesse in caso di ammissione al finanziamento, in favore di aziende, società ed enti, da intendersi anche come servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

- Produzione e commercializzazione, anche attraverso e-commerce, di prodotti, materiali e immateriali, relativi alla cultura, al design, all'artigianato, all'arte, anche digitale, con scopi promozionali e con la possibilità di detenere royalties e altri diritti di proprietà intellettuale correlati;

- L'esercizio e la gestione della caffetteria di isola, direttamente o tramite terzi, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso servizio di catering e la commercializzazione di prodotti alimentari e non, in tutte le forme previste dalla legislazione e, quindi, all'ingrosso e al dettaglio, assumendo rappresentanze con o senza deposito, mediante contratti di affiliazione commerciale. La società potrà inoltre gestire alberghi, bar, ristoranti, trattorie, mense, locali per la ristorazione collettiva, tavole calde e fredde, pizzerie, pasticcerie, locali da ballo o simili e l'inerente commercio al dettaglio e all'ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche, liquori, sciroppi, essenze ed estratti, prodotti alimentari, freschi e conservati, anche del genere di latteria, pasticceria, panetteria e gelateria, prodotti simili o assimilati;

- Progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di attività formative, avvalendosi delle abilitazioni e delle competenze del personale operante nell'azienda e fruendo di eventuali consulenze e collaborazioni esterne qualificate con professionisti e aziende, per le quali potrà accreditarsi

presso enti regionali, nazionali o comunitari al fine di rilasciare attestati, certificazioni e crediti formativi, con modalità tradizionali e online, attraverso piattaforme di videoconferenza, e-learning, webinar, F.A.D. (formazione a distanza), metaverso;

- Erogazione di servizi per il lavoro, con particolare riferimento al target dei giovani e delle categorie svantaggiate, tra cui: informazioni circa le opportunità occupazionali, il mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e le prestazioni nella rete dei servizi per il lavoro; l'orientamento e l'analisi della domanda dell'utente e individuazione di prestazioni idonee al profilo professionale del soggetto e contesto territoriale; l'incontro tra domanda e offerta e l'individuazione delle opportunità di lavoro e sostegno nella ricerca con strumenti di miglioramento e autopromozione; orientamento specialistico con attività di supporto per l'individuazione dell'obiettivo professionale al fine di definire un percorso personalizzato; l'elaborazione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e il supporto all'utente nella ricerca di un impiego o relativamente alla necessità di migliorarne l'occupabilità ai fini dell'inserimento al lavoro mediante misure di formazione, tirocinio, stage; servizi alle imprese tramite informazioni ai datori di lavoro sulle politiche attive e l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi dei datori di lavoro e il supporto nell'inserimento lavorativo.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, le attività di impresa svolte dalla società si considerano di interesse generale, indipendentemente dal loro oggetto, se per il loro perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono occupati i soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al citato comma 4.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre -con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" - potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputi necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

## **Titolo II**

### **Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori**

#### **Articolo 5**

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

#### **Articolo 6**

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

#### **Articolo 7**

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

#### **Articolo 8**

Le partecipazioni sono divisibili in caso di successione a causa di morte o di alienazione.

Se la partecipazione diventa oggetto di contitolarità tra due o più soggetti, questi hanno l'obbligo di nominare un rappresentante comune.

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte, salvo il gradimento di tutti gli altri soci. Per atto tra vivi, le quote sono liberamente trasferibili al coniuge o a parenti ed affini entro il secondo grado, sia a titolo oneroso che gratuito, e in caso di intestazione a società fiduciaria, sono altresì trasferibili al mandante o al coniuge o a parenti o affini del mandante, nel grado di cui sopra, mentre possono essere trasferite ad altri soggetti soltanto a titolo oneroso, salvo il gradimento di tutti gli altri soci e previa offerta agli stessi ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

a) il socio dovrà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della propria volontà di alienare all'organo amministrativo o a uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, ed a tutti gli altri soci, precisando il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in danaro, ed eleggendo il proprio domicilio;

b) questi ultimi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da spedirsi al proponente al domicilio eletto nella comunicazione ovvero, in mancanza nel luogo di residenza anagrafica;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da alienare, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti; in caso di concorso di più soci, la partecipazione da alienare sarà divisa tra gli acquirenti fino alla seconda cifra decimale in proporzione alla preesistente partecipazione sociale di questi ultimi. Qualora, poi, in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale, vi dovessero essere dei resti, essi verranno assegnati al socio che, nel calcolo, avrà il maggiore scarto. In caso di parità di scarti tra i soci, l'assegnazione del residuo andrà al socio titolare della maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, determina la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni dalla

scadenza, salvo il diritto di gradimento degli altri soci. Il gradimento, che può essere richiesto anche prima del perfezionamento della cessione della partecipazione, deve essere espresso per iscritto da tutti i soci, anche con atti separati, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica.

Nella richiesta devono essere specificati il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio dell'acquirente.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta all'acquirente, il gradimento si intende negato.

In caso di diniego, l'alienante ha il diritto a recedere dalla società ed al rimborso della propria partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, c.c.

Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti al libero trasferimento della partecipazione.

#### **Articolo 9**

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

L'organo amministrativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo scioglimento della società.

La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non può essere revocata senza il consenso della società medesima.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente è eseguito ai sensi di legge.

#### **Articolo 10**

10.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla

retribuzione annua lorda.

10.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

10.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

10.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

10.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

### **Titolo III**

#### **Decisioni dei soci - Assemblea**

## **Articolo 11**

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

## **Articolo 12**

12.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di ricorrere a un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

#### **Articolo 13**

13.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza e/o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Articolo 14**

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15**

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad

intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

#### **Articolo 16**

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

#### **Titolo V**

#### **Amministrazione - Rappresentanza**

#### **Articolo 17**

17.1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società può essere amministrata, su decisione dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a nove membri.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

All'organo amministrativo spetta un compenso determinato con decisione dei soci, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

#### **Articolo 18**

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o

impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

#### **Articolo 19**

19.1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. L'organo amministrativo può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dall'organo amministrativo alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

#### **Articolo 20**

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Titolo VI**

#### **Organo di controllo e revisore legale dei conti**

#### **Articolo 21**

21.1. I soci nominano alternativamente un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, e due supplenti, ovvero da un organo costituito da un solo membro effettivo, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c. L'organo di controllo, sia esso collegiale o monocratico, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per il funzionamento valgono le norme di legge.

Il controllo contabile della società può essere esercitata a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge dall'organo di controllo monocratico o dal collegio sindacale -ove consentito dalla Legge- ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo ne fissa il compenso, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

L'organo di controllo svolge altresì i compiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge all'organo di controllo. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.

9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

## **Titolo VII**

### **Esercizi sociali - Utili**

#### **Articolo 22**

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

22.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

#### **Articolo 23**

23.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

23.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti

e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

23.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

23.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in

ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

### **Titolo VIII**

#### **Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda**

##### **Articolo 24**

24.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

**Titolo IX**  
**Norme Finali - Rinvio**

**Articolo 25**

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to: Antonio Perdichizzi; Miriam Cresta; Mariaornella Laneri; Antonio Livreri; Zappalà Roberto; Vincenzo Vacirca notaio (sigillo).